



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

**Regolamento per l'accesso, la valutazione e l'assegnazione temporanea degli alloggi
destinati all'emergenza abitativa**

Indice

- Art. 1 Definizione di emergenza abitativa
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Presentazione delle domande e assegnazione
- Art. 4 Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa
- Art. 5 Assegnazione di alloggi e quote di compartecipazione alle spese
- Art. 6 Conduzione dell'alloggio
- Art. 7 Durata delle assegnazioni
- Art. 8 Accessi e verifiche periodiche
- Art. 9 Annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione
- Art. 10 Procedure per il rilascio dell'alloggio
- Art. 11 Rilascio forzoso dell'alloggio
- Art. 12 Norme finali

Art. 1 – Definizione emergenza abitativa

1. L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio la disponibilità di un posto dove dormire e ripararsi, per una singola persona o un nucleo familiare.
2. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate tutti coloro che si vengano a trovare in una o più delle condizioni sotto riportate, di cui alle lettere a, b e c, cui si aggiunge l'accertata impossibilità di procurarsi autonomamente un alloggio:
 - a. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
 - b. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpevole. Lo sfratto esecutivo per morosità non è considerato di norma condizione di emergenza abitativa, salvo appunto i casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica;
 - c. essere destinatari di un'ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale.

Art. 2: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. le modalità di accesso e di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come definite dal precedente articolo 1;
 - b. la definizione e la verifica dei requisiti necessari perché possa essere riconosciuta la situazione di emergenza abitativa, così come previsto dall' successivo art 4;
 - c. le modalità di assegnazione e di rilascio degli appartamenti destinati ad emergenza abitativa;
 - d. le regole di conduzione degli alloggi;
 - e. le modalità di determinazione delle eventuali compartecipazioni degli occupanti gli alloggi.

Art. 3: Presentazione delle domande e assegnazione

1. La domanda di accesso va redatta su modulo reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sul sito istituzionale del Comune o presso il Servizio Sociale Professionale.
2. La domanda va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune; il Comune trasmette l'istanza al Servizio Sociale Professionale, che dovrà relazionare in merito alla sussistenza delle condizioni di accesso all'emergenza abitativa entro 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
3. L'assegnazione dell'alloggio è deliberata dal Dirigente Responsabile, previa valutazione in sede di Commissione Sociale comunale.
4. L'assegnazione avviene di norma nella forma di coabitazione di appartamenti, con uso comune di cucina, salotto e servizi igienici.

Art. 4: Requisiti per l' accesso all'emergenza abitativa

1. Costituiscono requisiti necessari per l'accesso all'emergenza abitativa:

- a) residenza nel Comune di Pontedera da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - b) reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della L.R. 2/2019, All. B;
 - c) non titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località, sempreché utilizzabili ad uso abitativo;
 - d) ISEE non superiore a 16.500,00 euro;
 - e) assenza di familiari in linea retta in grado di effettuare interventi atti al superamento delle difficoltà di emergenza abitativa rappresentate dal richiedente.
2. Ai fini della valutazione dell'accesso all'emergenza abitativa, costituiscono titoli preferenziali per l'eventuale formazione di una graduatoria:
- a) la presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili o dalla Commissione Handicap superiore a 2/3;
 - b) la presenza nel nucleo di minori;
 - c) nucleo monoparentale con più figli a carico;
 - d) nucleo familiare composto da cinque o più soggetti;
 - e) più estesa permanenza nelle condizioni oggettive di emergenza.

Art. 5 Assegnazione di alloggi e quote di compartecipazione alle spese

1. L'assegnazione delle unità abitative disponibili agli aventi diritto avviene a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4. L'assegnazione è stabilita in sede di Commissione sociale comunale e formalizzata dal Dirigente competente con apposito atto.
2. Allorché vengono in trattazione problematiche abitative e gli interventi per la loro soluzione, la Commissione sociale comunale è integrata da esponenti delle agenzie che hanno avuto un ruolo di riferimento nella precedente sistemazione abitativa del nucleo o che dovranno occuparsi della supervisione dell'alloggio da assegnare.
3. Rientrano nel patrimonio di emergenza abitativa anche gli alloggi di ERP per i quali sia stato autorizzato il diverso utilizzo ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019, con esclusione della destinazione indicata al comma 6 del medesimo articolo (i.e. *soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio- terapeutici o assistenziali*). A tale tipologia di alloggi si applicano le norme dettate direttamente dalla legge e, per quanto ivi non previsto, le disposizioni del presente regolamento.
4. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa.
5. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 7 giorni dalla consegna delle chiavi, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dall'assegnazione.
6. Nell'atto di assegnazione, è richiesta l'espressa accettazione delle norme di cui al presente regolamento ed è determinata anche la quota di compartecipazione all'affitto e alle utenze domestiche, parametrata alle condizioni economiche e reddituali del nucleo familiare, in analogia alla regolamentazione esistente nell'ambito dell'ERP.

Art. 6 Conduzione dell'alloggio

1. L'alloggio deve essere mantenuto dagli assegnatari in buone condizioni igienico-sanitarie e di

agibilità.

2. I rapporti tra gli assegnatari sono fondati sulla correttezza reciproca e sull'assunzione di responsabilità rispetto agli obblighi manutentivi e di cura.
3. Ciascun assegnatario è tenuto al rispetto delle regole dettate per la buona tenuta dell'alloggio ed allo svolgimento delle operazioni di manutenzione e pulizia riportate nell'atto di assegnazione.

Art. 7: Durata delle assegnazioni

1. La durata delle assegnazioni sarà definita in base alla valutazione della situazione generale del richiedente e delle sue prospettive di rientro in una condizione di normalità, variabile da pochi giorni ad un massimo di 6 mesi.
2. Eventuali proroghe rispetto al limite massimo indicato saranno ammesse solo se supportate da relazione del competente Servizio Sociale e per manifesta situazione contingente di bisogno.

Art. 8 Accessi e verifiche periodiche

1. Il servizio sociale professionale, il servizio sociale comunale nonché degli enti del Terzo settore che collaborano con le pubbliche amministrazioni nello svolgimento del servizio possono accedere agli alloggi di emergenza, anche con limitato preavviso, per verificare la corretta tenuta dei locali e dei beni ivi presenti.
2. Qualora l'assegnatario non corrisponda alla richiesta di documenti per la verifica periodica della situazione economica e finanziaria, svolta ogniqualvolta vi siano informazioni circa una possibile variazione della situazione che ha portato all'alloggiamento di emergenza, gli viene assegnato un termine perentorio per produrla, decorso il quale decade dall'assegnazione.

Art. 9 Annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione

1. L'assegnazione può essere annullata, in sede di autotutela, allorchè venga accertato che essa sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.
2. La revoca o decadenza dell'assegnazione viene disposta, mediante determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:
 - a) cessione o locazione, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato;
 - b) concessione di ospitalità a persone terze, senza preventiva autorizzazione;
 - c) non abitazione stabile dell'alloggio assegnato;
 - d) adibizione dell'alloggio ad attività illecite;
 - e) perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione;
 - f) non occupazione dell'alloggio nei termini assegnati;
 - g) morosità nel versamento delle quote di compartecipazione stabilite;
 - h) scadenza del termine del periodo di assegnazione;
 - i) mancato svolgimento delle attività di pulizia e manutenzione dell'alloggio previste nell'atto di assegnazione o nel progetto individuale;
 - j) mancato rispetto del progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale;
 - k) conflitto non componibile con gli altri assegnatari;
 - l) altre ragioni, oggettivamente dimostrabili, che rendano non opportuna la permanenza nell'alloggio.

3. Il procedimento teso a formalizzare l'annullamento, la revoca o la decadenza dell'assegnazione ed il conseguente rilascio dell'alloggio sono regolati dal successivo art. 10.

Art. 10 Procedure per il rilascio dell'alloggio

1. Nei casi previsti dal precedente articolo per l'annullamento, la decadenza o revoca dell'assegnazione, il Dirigente del Settore o il Funzionario delegato notifica all'assegnatario le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnando al medesimo un termine massimo di giorni 15 (quindici) per la produzione di memorie scritte e/o di documenti probatori.
2. Il Dirigente del Settore o il Funzionario delegato, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della memoria e/o dei documenti, adotta il provvedimento per la decadenza o revoca dell'assegnazione, ovvero dichiara che non sussistono motivi per procedere.
3. Il provvedimento, che deve contenere un termine massimo per il rilascio dell'immobile non superiore di norma a 15 (quindici) giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 11 Rilascio forzoso dell'alloggio

1. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nella comunicazione di revoca o di decadenza di cui al precedente art. 10, il Dirigente del Settore o il Funzionario delegato procederà a disporre il rilascio forzoso dello stesso, assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione, con la collaborazione degli altri servizi di cui sia utile la presenza.
2. Il provvedimento di rilascio, redatto a cura del Dirigente del Settore o il Funzionario delegato, dovrà contenere l'ora e il giorno dell'esecuzione ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme di legge.
3. In opposizione all'atto di rilascio è ammesso ricorso in via ordinaria entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso all'interessato.

Art. 12 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale toscana 2 gennaio 2019, n. 2, in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento ai sensi dell'art 5, comma 3, dello Statuto Comunale entra in vigore il giorno successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2019